Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 2 marzo 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. 1358.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, n. 582, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'istituto pediatrico « Luigi Spolverini », di Ariccia . . . . Pag. 1147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. 1359.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1242, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », di Ancona . . . . Pag. 1148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. 1360.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, n. 205, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Vito Fazzi », di Lecce. Pag. 1148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. 1361.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 298, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Spedali riuniti di S. Maria della Scala », di Siena . . . . Pag. 1149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. 1362.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituto ortopedico toscano », di Firenze . . . . Pag. 1149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. 1363.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, n. 640, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero degli ospedali « Cardinale Ascalesi » e « S. Gennaro », di Napoli . . . . Pag. 1150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. 1364.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, n. 1244, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Antonino Di Summa », di Brindisi . . . . Pag. 1150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. 1365.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 218, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Maria dei Battuti », di Treviso . . . . Pag. 1151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. 1366.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 220, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero degli « Ospedali riuniti per bambini » di Napoli . . . . Pag. 1151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. 1367.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, n. 1300, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero degli « Ospedali riuniti » di Napoli. Pag. 1152

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1970.
Modificazione della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari . . . . Pag. 1152

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1970.
Modificazione della pianta organica degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari . . . . Pag. 1153

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1970.
Modificazione della pianta organica degli ufficiali giudiziari . . . . Pag. 1153

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.
Unificazione ed integrazione delle norme per il rilascio dei certificati di abilitazione venatoria . . Pag. 1154

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.
Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 1155

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.
Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende dell'industria e del commercio operanti nella provincia di Genova . . . . . Pag. 1156

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.
Salario medio e periodo medio di occupazione, ai fini degli assegni familiari, per i soci della Compagnia piccoli trasporti « C.A.M. di Monte S. Angelo » Pag. 1156

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.
Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricati nella provincia di Forlì . Pag. 1156

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Mostra internazionale avicola », in Varese . . . Pag. 1156

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale della oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza . Pag. 1157

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze . . . . Pag. 1157

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.
Proroga del termine di presentazione delle denuncie delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1970-71. Pag. 1157

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 3/1971. Tariffe per collaudo degli ascensori e montacarichi, per ispezioni e per esami a progetto. Pag. 1158

Provvedimento n. 4/1971. Parziale modifica della tariffa per l'acqua potabile dell'acquedotto comunale di Venezia. Pag. 1158

Provvedimento n. 5/1971. Integrazione a favore della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione e disposizioni per la chiusura della cassa stessa . . . Pag. 1158

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1159

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale . . Pag. 1159

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo del popolo, con sede in Castione Andevenno (Sondrio) e nomina di un commissario governativo. Pag. 1159

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Schiavon . . . . . . Pag. 1159

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Sovizzo . . . . . Pag. 1159

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Creazzo . . . . . Pag. 1159

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali . . . Pag. 1159

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania: Variante al piano regolatore di Napoli . . . . Pag. 1160

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di detonatori da mina. Pag. 1160

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Delex G » e « Siesmo Gelit 3 » . . . . Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1160

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 1160

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1160

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1161

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1161

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di S. Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Fara in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1162

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1163

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1163

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1163

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1163

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1163

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 30 novembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2085/70, numero 2196/70, n. 2303/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste: all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A); all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B) . . . . Pag. 1164

Restituzioni applicabili dal 23 ottobre 1970 al 29 ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2120/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 1165

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento . . . . Pag. 1166

Ministero della difesa:

Concorso per esami a trentasette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina. Pag. 1166

Graduatoria del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di cinque ufficiali al 4° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni . . . . Pag. 1176

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa . Pag. 1176

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ad ai sergenti maggiori in servizio permanente . . . . Pag. 1176

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo . . . . Pag. 1176

Ufficio medico provinciale di Udine: Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo. Pag. 1176

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 2 MARZO 1971:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971, n. **18**.

Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1358**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, n. 582, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'istituto pediatrico « Luigi Spolverini », di Ariccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, n. 582, con il quale l'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico « Luigi Spolverini », di Ariccia (Roma), è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma, in data 30 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico « Luigi Spolverini » di Ariccia, è stato classificato ospedale specializzato regionale, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Lazio a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, n. 582, con il quale l'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico « Luigi Spolverini » di Ariccia, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale del Lazio;

un membro eletto dal consiglio comunale di Ariccia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1964, registro n. 29 Interno, foglio n. 385 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 228. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1359.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1242, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1242, con il quale l'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », con sede in Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1969, n. 1172, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona, in data 10 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi » di Ancona, è stato classificato ospedale specializzato regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'art. 56, ultimo comma, della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità, di attribuire alla regione Marche a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 18 ottobre 1968, n. 1242, con il quale l'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi » di Ancona è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale delle Marche;

un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, registro n. 15 Interno, foglio n. 198 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 226. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1360.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, n. 205, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Vito Fazzi », di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1969, n. 205, con il quale l'ospedale « Vito Fazzi », di Lecce, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1970, n. 134, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 22 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Vito Fazzi », di Lecce è stato classificato « ospedale generale regionale » ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Puglie a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 28 gennaio 1969, n. 205, con il quale l'ospedale « Vito Fazzi » di Lecce, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale delle Puglie;

un membro eletto dal consiglio comunale di Lecce;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1955, registro n. 12 Interno, foglio n. 202 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 229. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. **1361.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 298, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Spedali riuniti di S. Maria della Scala » di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 1970, n. 298, con il quale l'ospedale denominato « Spedali riuniti di S. Maria della Scala », di Siena, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 20 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Spedali riuniti di S. Maria della Scala » di Siena, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Toscana, a termini del 1° comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 19 marzo 1970, n. 298, con il quale l'ospedale denominato « Spedali riuniti di S. Maria della Scala », con sede in Siena, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Toscana;

un membro eletto dal consiglio comunale di Siena;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 maggio 1929 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 222. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. **1362.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituto ortopedico toscano », di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1969, numero 675, con il quale l'ospedale denominato « Istituto ortopedico toscano » di Firenze, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1969, n. 1245, con il quale veniva modificato il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità ed il comitato regionale di programmazione ospedaliera, l'ospedale denominato « Istituto ortopedico toscano » di Firenze, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Toscana a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675, con il quale l'ospedale denominato « Istituto ortopedico toscano », con sede in Firenze, è stato dichiarato ente ospedaliero è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Toscana;

un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2827, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 61 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 223. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. **1363**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, n. 640, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero degli ospedali « Cardinale Ascalesi » e « S. Gennaro », di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1970, n. 640, con il quale il gruppo degli ospedali « Cardinale Ascalesi » e « S. Gennaro », con sede in Napoli, è stato dichiarato ente ospedaliero.

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 4 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il gruppo degli ospedali « Cardinale Ascalesi » e « S. Gennaro », con sede in Napoli, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Campania, a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 28 gennaio 1970, n. 640, con il quale il gruppo degli ospedali « Cardinale Ascalesi » e « S. Gennaro », con sede in Napoli, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;

un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 gennaio 1923.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 231. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1364**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, n. 1244, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Antonino Di Summa », di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1969, n. 1244, con il quale l'ospedale denominato « Antonino Di Summa », con sede in Brindisi, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 10 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Antonino Di Summa », di Brindisi, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Puglia a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 12 dicembre 1969, n. 1244, con il quale l'ospedale denominato « Antonino Di Summa », con sede in Brindisi, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Puglia;
un membro eletto dal consiglio comunale di Brindisi;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 247, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2 Interno, foglio n. 399 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 227. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1365.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 218, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Maria dei Battuti », di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1969, n. 218, con il quale l'ospedale « Santa Maria dei Battuti » di Treviso, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 13 giugno 1970, n. 564, con il quale veniva modificato il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 218;
Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 16 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria dei Battuti » di Treviso, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Veneto a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 218, con il quale l'ospedale « Santa Maria dei Battuti », di Treviso, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale del Veneto;
un membro eletto dal consiglio comunale di Treviso;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1965, registro n. 34 Interno, foglio n. 136 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 225. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1366.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 220, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero degli « Ospedali riuniti per bambini » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 12 febbraio 1969, n. 220, con il quale l'ospedale denominato « Ospedali riuniti per bambini » di Napoli, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 3 novembre 1969, n. 1215, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti per bambini » di Napoli, è stato classificato « Ospedale specializzato regionale » ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Campania a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 12 febbraio 1969, n. 220, con il quale l'ospedale denominato « Ospedali riuniti per bambini » di Napoli, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consigilo di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;

un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 luglio 1940 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 230. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1367.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, n. 1300, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero degli « Ospedali riuniti » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1969, n. 1300, con il quale l'ente denominato « Ospedali riuniti » comprendente gli ospedali « Cardarelli » di Napoli, degli « Incurabili » di Napoli, « Loreto Nuovo » di Napoli, « Loreto Crispi » di Napoli, « Pace e Gesù Maria » di Napoli, « Anna Rizzoli » di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in Napoli, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli, in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il gruppo « Ospedali riuniti » di Napoli, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Campania, a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il *Ministro per l'interno;*

Decreta:

Il secondo comma del decreto 18 dicembre 1969, n. 1300, con il quale l'ente denominato « Ospedali riuniti » comprendente gli ospedali « Cardarelli » di Napoli, degli « Incurabili » di Napoli, « Loreto Nuovo » di Napoli, « Loreto Crispi » di Napoli, « Pace e Gesù Maria » di Napoli, « Anna Rizzoli » di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in Napoli, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;

un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 febbraio 1941, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1964, registro n. 3 Interno, foglio n. 394.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 224. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1970.

Modificazione della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota della corte d'appello di Napoli - sezione distaccata di Salerno del 24 settembre 1970, con la quale si rappresenta l'urgente necessità di aumentare di tre unità l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari in quell'ufficio unico;

Considerato che la richiesta, nel limite delle possibilità di reperimento dei posti, merita di essere accolta;

Considerato che, per ora, è possibile reperire soltanto un posto di aiutante ufficiale giudiziario sopprimendo quello previsto nella pretura di Gardone Val Trompia;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963,

con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono dalle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 17 novembre 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 210

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i tribunali

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Salerno	7	12

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Gardone Val Trompia . .	1	—

(1459)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1970.

Modificazione della pianta organica degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota della corte d'appello di Lecce del 13 ottobre 1969 con la quale si rappresenta l'urgente necessità di aumentare di cinque unità l'organico degli ufficiali giudiziari e di quattro quello degli aiutanti ufficiali giudiziari nel tribunale di Taranto;

Vista la nota dell'11 novembre 1970 dell'ispettorato generale di questo Ministero con la quale si prospetta l'insufficienza delle piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari nel tribunale in parola rilevata a seguito dell'ispezione del luglio 1970 a quell'ufficio unico;

Considerato che la richiesta, nel limite delle possibilità di reperimento dei posti, merita di essere accolta;

Considerato che, per ora, è possibile reperire soltanto due posti di ufficiale giudiziario riducendo di un posto ciascuno l'organico del tribunale di Brindisi e della pretura di Galatina ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo ed un posto di aiutante ufficiale giudiziario riducendo l'organico della corte d'appello di Trieste;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 17 novembre 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 209

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso le corti di appello.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Trieste	8	20

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i tribunali

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Taranto	6	12
Brindisi	2	4

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Galatina	1	2

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1970.

Modificazione della pianta organica degli ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che l'organico degli ufficiali giudiziari nella pretura di Frascati è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede e che, pertanto, va aumentato di almeno una unità;

Considerato che per il reperimento del posto di cui sopra si può ridurre la pianta organica degli ufficiali giudiziari nella pretura di Empoli (vedi nota del 31 gennaio 1970 della corte d'appello di Firenze);

Visto l'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dallo art. 3 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, è modificata per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono dalla tabella *C* annessa al presente decreto.

Roma, addì 17 novembre 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 211

TABELLA C

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Empoli	4	2
Frascati . . .	2	2

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Unificazione ed integrazione delle norme per il rilascio dei certificati di abilitazione venatoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che stabilisce, fra l'altro, che per il rilascio della licenza di caccia in prima concessione nonchè per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazioni, l'interessato deve produrre anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, da rilasciarsi dai comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 2 della legge 28 gennaio 1970, n. 17;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968 che impartisce le disposizioni per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1969 che apporta modifiche al citato decreto ministeriale 28 febbraio 1968;

Ritenuta l'opportunità di riunire e di integrare in un unico provvedimento le disposizioni emanate con i succitati decreti;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere sufficiente conoscenza delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio medesimo e di elementi di zoologia applicata alla caccia secondo i programmi di cui al successivo art. 5.

Il candidato deve, inoltre, dimostrare di possedere le cognizioni di comportamento indispensabili a garantire il corretto uso delle armi a tutela dei terzi.

Art. 2.

L'esame è sostenuto davanti ad una commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel capoluogo di provincia ove il candidato ha la sua residenza, presso la sede del comitato provinciale della caccia e, ove richiesto, presso la sede di quei comuni della provincia stessa che da soli o con il concorso dei comuni limitrofi costituiscono raggruppamenti di candidati di almeno 25 unità.

Il calendario degli esami, da pubblicarsi entro e non oltre il mese di gennaio, viene annualmente predisposto dal presidente del comitato provinciale della caccia, di intesa con il presidente della commissione.

Il numero delle sedute deve essere stabilito in relazione alla presunta affluenza media annuale degli aspiranti al conseguimento dell'abilitazione venatoria e le sedute stesse debbono essere articolate, nei vari periodi stagionali, in modo da consentire che, in ogni caso, il richiedente debba sostenere l'esame non oltre il mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il candidato respinto, o che invitato non si sia presentato agli esami per giustificato motivo, è ammesso, su domanda, a sostenere l'esame di abilitazione nel mese successivo alla presentazione della richiesta.

Art. 3.

La commissione di cui all'articolo precedente è composta di cinque membri di cui un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della agricoltura e delle foreste, prescelto dal Ministro, in qualità di presidente, e due membri effettivi e due membri supplenti designati dal comitato provinciale della caccia.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di due commissari. In caso di assenza del presidente la carica viene tempestivamente assunta dal commissario effettivo più anziano di età.

Funge da segretario della commissione il segretario del comitato provinciale della caccia.

Ove particolari esigenze locali lo richiedano, il numero dei membri supplenti da designarsi dal comitato provinciale della caccia può essere elevato a quattro.

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione ed al segretario compete un gettone di presenza a carico del comitato provinciale della caccia.

Art. 4.

Per essere ammessi a sostenere l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è necessario presentare una domanda, in carta bollata, al comitato provinciale della caccia, corredata del certificato medico di idoneità di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e, secondo i casi, del congedo militare se il candidato ha prestato servizio presso le forze armate dello Stato; del certificato richiesto dall'art. 62, lettera *d*) del regolamento per l'esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, se il candidato non ha prestato servizio presso le forze armate dello Stato; del certifi-

cato richiesto dall'art. 63 dello stesso regolamento nonchè dell'atto di consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela se il candidato è minore non emancipato.

Detti documenti sono restituiti agli interessati dal comitato provinciale della caccia dopo la prova d'esame.

I minori non possono essere ammessi a sostenere lo esame se non hanno compiuto il 16° anno di età.

Art. 5.

L'esito dell'esame è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. La valutazione delle singole prove e quelle dell'esito finale avviene collegialmente fra i commissari.

Per superare la prova d'esame occorre che il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.

La commissione compila un verbale sull'esito degli esami con l'elenco nominativo e il voto conseguito dai singoli candidati e la qualifica di « abilitato » o « respinto » e lo trasmette a fine seduta al comitato provinciale della caccia.

Il comitato della caccia rilascia agli abilitati il certificato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Art. 6.

I programmi di esame sono i seguenti:

Legislazione venatoria.

Nozioni di esercizio di caccia.

Definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria.

Elenco della selvaggina stanziale protetta.

Elenco degli animali predatori (nocivi).

Nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validità e assicurazione per responsabilità civile).

Limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e ai luoghi.

Mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia.

Appostamenti di caccia.

Nozioni di caccia controllata.

Specie di selvaggina sempre protetta.

Divieti di detenzione e vendita di specie di selvaggina.

Nozioni sulle bandite, riserve di caccia, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna.

Zona faunistica delle Alpi.

Agenti di vigilanza sulla caccia, loro poteri.

Custodia e addestramento dei cani.

Sanzioni.

Organi preposti al settore della caccia.

Zoologia applicata alla caccia.

Concetto elementare di equilibrio della natura.

Correlazione tra selvaggina ed ambiente.

Animali che costituiscono selvaggina ed animali che sono esclusi dal novero della selvaggina a termine di legge.

Selvaggina appartenente alla fauna locale e selvaggina estranea alla stessa.

Animali predatori (nocivi).

Selvaggina stanziale e selvaggina migratoria.

Riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia con particolare riferimento agli ungulati, roditori, carnivori, tetraonidi, gallinacei, palmipedi e trampolieri, fringuello, germano, folaga, colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, cesene, allodole, passero, falco, corvi, cornacchia, gazza, ghiandaia, beccaccia, tortora, quaglia, avvoltoi, rapaci notturni.

Riconoscimento di selvaggina che è vietato cacciare in ogni tempo.

Produzione e consumo della selvaggina.

Cenni sui rapporti fra selvaggina, l'agricoltura e la caccia.

Protezione e ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarli.

Armi da caccia e loro uso.

Nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia.

Custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia.

Nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi.

Al candidato possono essere presentate illustrazioni, tabelle, diapositive, armi da caccia od altri materiali sui quali vengono impostate le domande attinenti i programmi di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(1199)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Reggio Calabria è determinato come segue:

Vitto:

due pasti al giorno: L. 10.000 mensili;

un pasto al giorno: L. 5.000 mensili;

Alloggio: L. 3.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende dell'industria e del commercio operanti nella provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende appartenenti alle categorie dell'industria, e del commercio operanti nella provincia di Genova è determinato come segue:

Vitto: L. 13.000 mensili;
Alloggio: L. 3.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Salario medio e periodo medio di occupazione, ai fini degli assegni familiari, per i soci della Compagnia piccoli trasporti « C.A.M. di Monte S. Angelo ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio giornaliero ed il periodo medio di occupazione mensile per i soci della Compagnia piccoli trasporti « C.A.M. di Monte S. Angelo (Foggia) » sono determinati come segue, con decorrenza dal 1° aprile 1969:

Salario medio giornaliero: L. 1.470;
Periodo di occupazione media mensile: 23 giornate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricati nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricato della provincia di Forlì, è determinato come segue, con decorrenza dal 1° febbraio 1969:

Alloggio: L. 7.000 mensili;
Riscaldamento: L. 1.500 mensili;
Luce: L. 500 mensili;
Acqua: L. 300 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1328)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Mostra internazionale avicola », in Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Mostra internazionale avicola », che avrà luogo a Varese dal 29 maggio al 2 giugno 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1296)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale della oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale della oreficeria, gioielleria ed argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 5 al 12 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse di commercio;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con lettera 18 gennaio 1971, n. 28063;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Vaccaro dott. Antonio;
2) Tosato rag. Guido;
3) Archilli Agostino;
4) Fanfani comm. Giovanni;
5) Lenzi Renzo.

Membri supplenti:

1) Balboni rag. Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Proroga del termine di presentazione delle denuncie delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1971, concernente l'obbligo per i produttori di grano duro di presentare le denuncie delle superfici investite a tale cereale nell'annata agraria 1970-71, ai fini dell'acquisizione del diritto alla integrazione di prezzo prevista dalle norme comunitarie in favore del grano duro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di dette denuncie, già fissato al 28 febbraio 1971 con il decreto ministeriale di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denuncie relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1970-71 è prorogato al 31 marzo 1971.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

(2215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 3/1971. Tariffe per collaudo degli ascensori e montacarichi, per ispezioni e per esami a progetto

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 982 del 20 marzo 1962;

Considerata la necessità e l'urgenza di modificare le tariffe dovute per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Considerata la opportunità di stabilire il compenso massimo per gli esami a progetto;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A parziale modifica delle norme impartite con il provvedimento n. 982 del 20 marzo 1962, le tariffe per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e modificata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356, nonchè il compenso massimo per gli esami a progetto, sono stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 1971, nelle seguenti misure costituite di una quota base valida per ascensori e montacarichi fino a cinque fermate (compresa quella di inizio della corsa) e di una quota mobile per ogni fermata oltre le prime cinque:

	Quota fissa Lire	Quota mobile Lire
	—	—
a) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria *A*) .	10.000	800
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . .	5.000	400
b) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria *B*) .	10.000	800
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) .	5.000	400
c) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e di scarico (categoria *C*) . . .	6.000	450
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) .	4.300	400
d) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg. 25 (categoria *D*)	5.000	400
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) .	3.300	300
e) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*) . .	11.200	1.000
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . . .	6.300	450
Per esami a progetto	14.200	—

Roma, addì 26 febbraio 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(2260)

Provvedimento n. 4/1971. Parziale modifica della tariffa per l'acqua potabile dell'acquedotto comunale di Venezia

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 1144 del 2 agosto 1966;

Ritenuto necessario, come segnalato dal comitato provinciale prezzi di Venezia, di stimolare una economia dei consumi di acqua potabile da parte delle industrie per far fronte ai crescenti fabbisogni della popolazione;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1144 del 2 agosto 1966, l'acquedotto comunale di Venezia (di terra ferma e vari) con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° marzo 1971 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, è autorizzato ad apportare le variazioni sottoindicate al proprio regolamento di vendita dell'acqua potabile:

per Porto Marghera e zona industriale: abolizione della tariffa preferenziale di L. 21,30/mc. per la vendita di acqua potabile agli stabilimenti industriali e adeguamento della stessa a quella di L. 40/mc. in vigore per tutte le altre utenze.

Roma, addì 26 febbraio 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(2261)

Provvedimento n. 5/1971. Integrazione a favore della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione e disposizioni per la chiusura della cassa stessa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 9/1970 del 30 giugno 1970, punto 5, lettera *e*), (*Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1970, n. 171);

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1216 e n. 3/1970, rispettivamente del 21 maggio 1969 e del 13 marzo 1970, con cui sono state disposte due integrazioni per il ripianamento finanziario della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione per la somma complessiva di lire due miliardi;

Ritenuto che in base alle attuali disponibilità della Cassa conguaglio zucchero può essere stabilita una ulteriore integrazione alla Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione allo scopo di completare il ripianamento finanziario risultante dal bilancio di quest'ultima Cassa;

Ritenuto che può essere disposta la chiusura della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione per la gestione ordinaria consentendo tuttavia agli organi di questa di espletare le operazioni relative alle pendenze;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); di intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

a) in applicazione di quanto disposto al punto 5, lettera *e*), del provvedimento C.I.P. n. 9/1970 del 30 giugno 1970, di destinare al ripianamento del deficit della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione una ulteriore integrazione di L. 880 milioni, da erogarsi in due tempi: L. 500 milioni con valuta 10 marzo 1971 e L. 380 milioni con valuta 10 aprile 1971;

b) di disporre la chiusura della Cassa di cui al precedente punto *a*), mantenendo in attività il comitato di gestione, coadiuvato da un esperto coordinatore, e il collegio dei revisori per la definizione delle vertenze in corso e per la presentazione del rendiconto finale. Gli organi predetti si varranno dei locali e dei mezzi della Cassa conguaglio zucchero per la trattazione delle operazioni di chiusura della Cassa medesima.

Roma, addì 26 febbraio 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(2262)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1971:

Marazzita Fortunato, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Seminara, distretto notarile di Palmi.

Tranfaglia Maria Giulia, notaio residente nel comune di Serradifalco, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino.

Carlucci Franca, notaio residente nel comune di Fabrizia, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Riccia, distretto notarile di Campobasso.

Ciuccarelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Montegiorgio, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Fermo, stesso distretto.

Marsala Antonio, notaio residente nel comune di Castrofilippo, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Alia, distretto notarile di Termini Imerese.

Boldrini Adriano, notaio residente nel comune di Crevalcore, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Santo Stino di Livenza, distretto notarile di Venezia.

Comito Amilcare, notaio residente nel comune di Castroreale, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, stesso distretto.

(1549)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Maria Genesia Parodi, nata a Genova il 4 ottobre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Genova in data 11 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1121)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo del popolo, con sede in Castione Andevenno (Sondrio) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 gennaio 1971, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di consumo del popolo, con sede in Castione Andevenno (Sondrio), costituita in data 15 dicembre 1945 per atto del notaio dott. Francesco Cao.

Dalla data del decreto il rag. Leonardo Manca è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, per un periodo di sei mesi.

(1128)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Schiavon

Con decreto 22 ottobre 1970, n. 557, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato della roggia Contessa del comune di Schiavon (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 83 1/2 della superficie di mq. 450 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 agosto 1963, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1163)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Sovizzo

Con decreto 10 novembre 1970, n. 562, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del fiume Retrone in comune di Sovizzo (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione U, al foglio n. 5, mappale 190 ½ della superficie di mq. 860 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 15 luglio 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1142)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Creazzo

Con decreto 9 novembre 1970, n. 560, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto abbandonato del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione U, al foglio n. XI, mappale 66 ½ della superficie di mq. 320 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 giugno 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1143)

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 8374/10048, in data 4 settembre 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 6 giugno 1963, n. 298, integrata con deliberazione in data 19 ottobre 1966, n. 23, con le quali l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(1144)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 37361 in data 28 gennaio 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 10 in data 20 aprile 1970, ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera del 21 aprile 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 8760 riportata al foglio n. 17, sezione S. Carlo all'Arena, partita 903, particelle numeri 11 e 14.

(1136)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di detonatori da mina

I detonatori da mina denominati « Detonatore D M 2 - normale per miccia », « Detonatore D M 2-A B elettrico istantaneo », « Detonatore L R 3 A E elettrico a lungo ritardo » e « Detonatore C R 3-A B elettrico a microritardo », fabbricati dalla Società Anonime d'explosifs et de produits chimiques di Sant Martin de Crau (Francia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati alla 3ª categoria dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1168)

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Delex G » e « Siesmo Gelit 3 »

Gli esplosivi da mina denominati « Delex G » e « Siesmo Gelit 3 », fabbricati dalla ditta Dynamit Nobel di Troisdorf (Repubblica federale tedesca), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo *B*, dell'allegato *A*, al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1169)

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971, il comune di Acireale (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 647.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2096)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 282.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Santa Teresa di Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.317.198, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1869)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2097)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1971 il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1924)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 800.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1971, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.014.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1925)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.520.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1926)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1870)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.155.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1871)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1872)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1873)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1874)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.439.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1875)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 386.316.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1876)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.372.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1877)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.414.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1878)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.631.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.373.313, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.459.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.455.895 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1991)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.633.245 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.025.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1993)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1994)

Autorizzazione al comune di S. Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di S. Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.567.690 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.295.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.405.048 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1997)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971, il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2098)

Autorizzazione al comune di Fara in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Fara in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.897.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2099)

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971, il comune di Guidonia Montecelio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2100)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971, il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 338.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2101)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Penne (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.188.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2102)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.092.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2103)

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.124.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2104)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971 il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 155.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1998)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2107)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2108)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2109)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2110)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 1° marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,80	623,40	623,50	623,54	623,35	622,80	623,45	623,54	622,80	623,45
Dollaro canadese	618,55	618,75	619 —	619,20	618 —	618,50	619 —	619,20	618,55	618,55
Franco svizzero	144,61	144,75	144,79	144,79	144,65	144,60	144,77	144,79	144,61	144,75
Corona danese	83,24	83,30	83,38	83,355	83,25	83,25	83,355	83,355	83,24	83,25
Corona norvegese	87,23	87,31	87,30	87,32	87,25	87,24	87,31	87,32	87,23	87,25
Corona svedese	120,59	120,70	120,75	120,78	120,65	120,56	120,78	120,78	120,50	120,60
Fiorino olandese	173,25	173,37	173,48	173,45	173,30	173,25	173,45	173,45	173,25	173,37
Franco belga	12,55	12,562	12,5675	12,5640	12,55	12,55	12,565	12,5640	12,55	12,55
Franco francese	112,92	113,03	113,10	113,055	112,95	112,95	113,06	113,055	112,92	113,02
Lira sterlina	1504,80	1506,20	1506,25	1506,20	1505,50	1504,90	1505,95	1506,20	1504,80	1506 —
Marco germanico	171,40	171,45	171,51	171,505	171,35	171,40	171,48	171,505	171,40	171,43
Scellino austriaco	24,05	24,07	24,08	24,0745	24,10	24,05	24,075	24,0745	24,05	24,03
Escudo portoghese	21,87	21,90	21,91	21,91	21,90	21,87	21,90	21,91	21,87	21,87
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9610	8,95	8,95	8,9525	8,9610	8,95	8,94

Media dei titoli del 1° marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
» 5 % (Ricostruzione)	92,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	94,825
» 5 % (Beni esteri)	90,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,15
» 5,50 % » » 1968-83	91,85
» 5,50 % » » 1969-84	91,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,495
Dollaro canadese	619,10
Franco svizzero	144,78
Corona danese	83,355
Corona norvegese	87,315
Corona svedese	120,78
Fiorino olandese	173,45
Franco belga	12,564
Franco francese	113,057
Lira sterlina	1506,075
Marco germanico	171,492
Scellino austriaco	24,075
Escudo portoghese	21,905
Peseta spagnola	8,957

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 30 novembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2085/70, n. 2196/70, n. 2303/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci e sottovoci 04.01, 04,02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,257
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,643
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,157
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	1,543
	- - superiore al 65 %	1,928

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 k (1 u. c. = lire itali ane 62
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	1,43
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	1,71
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	1,98
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	2,12
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	2,26

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(13039)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 23 ottobre 1970 al 29 ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2120/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	6,100
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	6,500
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,390 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,268 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,870 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,000 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,787 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,593 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,420 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,500 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(382)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 1 del 10 febbraio 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a dieci borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando di concorso a quarantasei borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze agrarie.
Riapertura dei termini.

Bando di concorso a quarantaquattro borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze agrarie.
Riapertura dei termini.

(2264)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a trentasette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Considerato che dopo l'effettuazione dei trasferimenti, degli inquadramenti ed i collocamenti in ruolo previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 1479, non hanno potuto essere banditi i concorsi di cui all'art. 56 (primo ed ultimo comma) del decreto del Presidente della Repubblica stesso in quanto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato (30 gennaio 1966), nessun posto è risultato disponibile nel ruolo dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Visto che nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina di cui alla tabella 29 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, avente un organico di duecentoquattro unità, sono attualmente disponibili trentasette posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso che numericamente corrispondano all'effettivo fabbisogno di personale;

Valutato in trentasette unità l'attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente il riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina ed in particolare l'art. 8, il quale prevede, fra l'altro, che il personale dei disegnatori tecnici della «Regia Marina» può essere suddiviso in specialità;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 174, con il quale il personale dei disegnatori tecnici della Marina è stato suddiviso numericamente fra i vari servizi previsti dall'art. 8 del precitato regio decreto n. 614,

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1970, concernente l'assegnazione di alcune specialità fra i vari servizi dell'anzidetto personale, previsto dal menzionato regio decreto n. 614;

Ritenuta la necessità, risultante dalle esigenze dell'amministrazione di ripartire, in base alla menzionata facoltà, i posti da mettere a concorso nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina numericamente fra i seguenti indirizzi specializzati: meccanica (10), navalmeccanica (8), elettrotecnica (4), elettronica (3), edilizia (12);

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, numero 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a trentasette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina ripartiti tra i seguenti indirizzi:

Meccanica	posti 10
Navalmeccanica	» 8
Elettrotecnica	» 4
Elettronica	» 3
Edilizia	» 12

Art. 2

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salve le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di Istituto nautico - Sezione macchinisti e costruttori, conseguiti presso un istituto statale o un istituto legalmente riconosciuto e che sia comunque valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà essere spedita alla direzione generale stessa a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 20 aprile 1971.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda entro il citato termine (20 aprile 1971) fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata con la quale sarà spedita la domanda stessa.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta dal documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, indicando, per quest'ultimi, i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa, ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4: da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*) del precedente art. 4: la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero la relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti);

per quale degli indirizzi specializzati indicati nell'art. 1 del presente bando, intenda partecipare.

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi alla prova facoltativa scritta, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere la prova facoltativa scritta.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con la firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 8.

Prova d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte obbligatorie.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si riterrà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La prova scritta facoltativa, se superata in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutata in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto alla votazione complessiva di merito (tale criterio di valutazione sarà applicato per ciascuna prova di lingua superata).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova orale e di quello riportato nella prova scritta facoltativa.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) ed all'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati - con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3 - direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva lo aspirante i cui documenti saranno - per qualunque causa - anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) - pervenute alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno - per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) - pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui sopra, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali - avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente articolo 3 - dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il termine perentorio di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto di essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno - per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) - pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame.

Art. 12.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali - se l'originale non sia esplicitamente richiesto - quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate - giusta art. 14 della citata legge n. 15 - da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 - tempestivamente pervenuto - risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 13.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Registro n. 67 *Difesa, foglio n.* 284

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi sulla prescritta carta legale

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di essa in modo cumulativo o generico renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trentasette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970 (indirizzo specializzato (1) .).

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (2-*bis*) perchè (2-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . .) (3);

(4) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .;

di possedere il seguente titolo di studio (5) . con specializzazione (6) . . rilasciato da (7) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(8) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (8-*bis*) . . .;

(9) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di amministrazione della difesa) con la qualifica di . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo);

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza come impiegato dal . . al . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta . . . . . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (10) . . . . .;

di prescegliere per la prova facoltativa scritta, la lingua, o le lingue: . . . . . (11);

di risiedere in (12) . . . .;

data . . . . .

firma (13)

. . . .

---

(1) Gli aspiranti debbono dichiarare per quale, degli indirizzi specializzati indicati nell'art. 1 del presente bando, intendono concorrere.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(2-*bis*) ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dello allegato 2 al bando di concorso).

(2-*ter*) specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(5) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(6) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio.

L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(7) Indicare l'istituto statale d'istruzione di 2° grado o lo istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(8) A *questa dichiarazione sono tenuti* i *soli aspiranti* di sesso maschile.

(8-*bis*) secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva - è attualmente in servizio militare presso . . . . - non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva - non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . - non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, etc.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A *questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti* che appartengano a tali categorie.

(11) Inglese o francese o tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che intendano sostenere la prova, o le prove, facoltative scritte.

(12) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà - in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa - specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3), del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo 18 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera a);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera a) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(rif. art. 1 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Prova comune a tutti i candidati.*

Matematica - nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) *Prova discriminata.*

(Premessa)

La prova verterà su una delle seguenti materie, in relazione all'indirizzo specializzato per il quale il candidato concorre.

I disegni relativi agli elaborati dovranno essere eseguiti in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di «disegno esecutivo». Il disegno dovrà essere completo di quote, simboli, leggenda etc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

Il candidato dovrà portare seco gli arnesi da disegno (curvilinei, righe, squadre, compassi, inchiostro etc.).

Il candidato potrà consultare i normali manuali tecnici.

Meccanica: calcolo di organo semplice o accessorio di macchina e relativo « disegno costruttivo » completo di tutti gli elementi di cui alla premessa.

Elettrotecnica: calcolo di un circuito elettrico elementare e relativo « schema di principio » completo di tutti gli elementi di cui alla premessa.

Elettronica: calcolo di un elementare circuito elettronico o di semplice apparecchiatura elettronica e relativo « schema di principio » completo di tutti gli elementi di cui alla premessa.

Costruzioni navali: dimensionamento di un particolare di struttura navale e relativo « disegno costruttivo » completo di tutti gli elementi di cui alla premessa.

Costruzioni edili: studio di particolare di progetto edile e delle corrispondenti opere accessorie e relativo disegno costruttivo completo di tutti gli elementi di cui alla premessa.

3) *Prova facoltativa di lingua estera.*

Inglese, francese e tedesco, a scelta del candidato.

La prova consisterà in una traduzione in italiano di un breve brano a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere l'esame in una o più lingue).

PROVA ORALE

A) *Obbligatoria.*

Prova comune a tutti i candidati.

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton: turbine Francis e derivati).

B) *Disegno*: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

C) Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

D) Argomenti specifici dei vari indirizzi specializzati.

Prova discriminata

1. *Meccanica*: lavorazione dei legnami - Generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottosquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essicamento delle forme, formatura con modello, a sagoma miste, a mano, forme in conchiglia e formatura meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazioni di colata, estrazione dei getti, pulitura, sbavatura, ecc. difetti dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo ed a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio.

Aggiustaggio, tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranze, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura. Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai. Chiodature. Saldature. Bolliture.

Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

2. *Elettrotecnica*: concetti e leggi fondamentali relative alla elettrostatica, ai fenomeni magnetici ed elettromagnetici, induzione elettromagnetica. Correnti alternate, generalità sulle grandezze periodiche ed alternative.

F.e.m. indotta in un circuito rotante in un campo magnetico. F.e.m. e correnti alternate sinusoidali, loro valore massimo e loro valore efficace. Frequenza. Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Potenza e fattore di potenza. Sistemi trifasi e loro concatenamento. Potenza di un sistema trifase. Campo rotante. Trasformatore, autotrasformatori. Trasformatori di misura. Generatrici di corrente continua loro struttura e funzionamento, avvolgimenti, collettore e commutazione, eccitazione caratteristiche di funzionamento accoppiamenti e parallelo. Generatrici di corrente alternata, loro struttura, funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Potenza e rendimento.

Motori a corrente continua, coppia motrice, velocità, principi di funzionamento. Motori a corrente alternata e loro avviamento, cenni sui motori, sincroni, asincroni ed a collettore. Scorrimento, rendimento, avviamento dei motori asincroni. Convertitori e raddrizzatori. Strumenti di misura di tipo industriale, accumulatori elettrici loro formazione, trattamento carica e scarica. Distribuzione ed ultimazione dell'energia elettrica, cenni sulle cabine di trasformazione ed apparecchiature relative.

Impianti per forza motrice e per luce. Riscaldamento elettrico. Dispositivi e norme antinfortunistiche e soccorsi d'urgenza.

3. *Elettronica*: emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della propagazione. Onda diretta e terrestre e onda indiretta e semisferica.

Propagazione delle onde corte. Elementi di circuiti oscillanti. Resistenza di alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazioni delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazioni persistenti e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Rivelazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti.

Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazioni di antenne. Cenni su gli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità selettiva). Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche. Altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali della radiogonometria. Principi fondamentali di radiotelemetria.

4. *Costruzioni navali*: piano di costruzione. Geometria e calcolo della carena. Stabilità statica e dinamica della nave. Prove di stabilità. Resistenza al moto e potenza motrice. La propulsione della nave. L'elica. Dinamica e governo della nave. Elementi costruttivi, forme e tipi di navi e galleggianti. Disegno e tracciato dei bastimenti. Scafi di legno: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento secondo le norme regolamentari e sviluppo tecnico del progetto. Scafi di metallo con struttura trasversale, longitudinale e mista: elementi; strutture, fasciame e loro dimensionamento nella costruzione chiodata e saldata secondo le norme regolamentari. Allestimento. Timoni e loro manovra, ancore, argani, alberi, picchi di carico ed altri meccanismi accessori; impianti di bordo (acqua di zavorra, sentina ed incendio; luce e forza motrice; riscaldamento, refrigerazione, condizionamento); locali dell'apparato motore e servizi relativi, altri locali, stive. Impianti ausiliari. Servocomandi. Robustezza dello scafo. Calcolo delle principali sollecitazioni. Bordo libero. Stazzatura delle navi. Classificazione delle navi mercantili. Apparecchiature per la navigazione e loro installazione. Scali di costruzione ed alaggio. Impostazione della nave sullo scalo. Varo. Bacini di carenaggio.

5. *Costruzioni edili*: descrizione, nomenclatura, dimensionamento, posa in opera e dimensionamento delle principali strutture edili, non in cemento armato. Elementi di idraulica. Costruzioni idrauliche - Studio del moto dei canali - Cenni sui rigurgiti - Cenni sulle condotte forzate. Impianti di distribuzione idrica - Fognature - Opere marittime e portuali.

Nozioni sulla costruzione con ossatura metallica - Costruzione in cemento armato - Generalità e caratteristiche principali - Studio costruttivo delle strutture in cemento armato. Norme regolamentari relative alle opere in conglomerato armato e non armato.

Applicazioni delle nozioni di resistenza dei materiali e delle predette norme regolamentari al dimensionamento e verifica di stabilità di semplici strutture in cemento armato sollecitate a compressione semplice, a flessione e taglio.

Cenni sulle costruzioni antisismiche e sulle relative norme regolamentari.
Nozioni sulle strutture di cemento armato prefabbricato e in cemento armato precompresso
Norme per il collaudo delle opere in cemento armato.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 9 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30), 31), possono esibire in luogo dei documenti ivi indicati un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo della riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:
modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente e vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 11 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente Università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica **e non** furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal Comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(1065)

Graduatoria del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di cinque ufficiali al 4° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di cinque ufficiali al 4° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1970, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di cinque ufficiali al 4° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

per il posto riservato agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea:

1. ten. a. (R.N.) s.p.e. Zenone Nicola — punti 22,120
2. cap. a. (R.N.) s.p.e. Ferba Filippo . — » 21,263

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1. ten. a. (R.N.) s.p.e. Zenone Nicola — punti 22,120
2. cap. a. (R.N.) s.p.e. Ferba Filippo . — » 21,263

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1971
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 85

(1523)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

Le prove scritte del concorso per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 13 e 14 aprile 1971, alle ore 8,30.

(1530)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

Il giorno 11 maggio 1971, alle ore 8,30, avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

(1528)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

Il giorno 12 maggio 1971, alle ore 8,30, avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

(1529)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3885/70 del 16 dicembre 1970 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo indetto con decreto n. 691/70 del 4 febbraio 1970;

Preso atto che il prefetto di Udine — in sostituzione del dott. Giuseppe Caputo, trasferito ad altra sede — ha designato il dott. Livio Toscano, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la locale prefettura;

Ritenuto di provvedere alla conseguente modificazione del sopraindicato decreto n. 3885/70 del 16 dicembre 1970;

Visto l'art. 36 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, successivamente modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

Il dott. Livio Toscano, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, è nominato componente della commissione in premessa indicata, in sostituzione del dott. Giuseppe Caputo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed all'albo pretorio del comune di Codroipo.

Udine, addì 6 febbraio 1971

Il medico provinciale: DE MARCO

(1821)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.